

Esonero parziale dal lavoro giudiziario per i componenti del Comitato Scientifico ed i magistrati nominati referenti per la formazione decentrata.

(Circolare n. P6245/2002 del 27 marzo 2002 - Deliberazione del 20 marzo 2002)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 20 marzo 2002, “premessò che con la nomina dei referenti distrettuali per la formazione decentrata (delibera del 13.9.2000) ha avuto attuazione il progetto contenuto nella risoluzione del 24.11.1998 che ha indicato le caratteristiche essenziali della formazione decentrata, individuando per grandi linee la struttura organizzativa, nonché le funzioni e i compiti dei referenti distrettuali;

che sulla base dei risultati dei seminari "formazione dei formatori" tenutisi dal 13 al 23 giugno 1999, dal 4 al 6 dicembre 2000 e dal 30 novembre al 2 dicembre 2001, può ben dirsi che attualmente l'organizzazione distrettuale della formazione e dell'aggiornamento da semplice ed episodica opportunità di partecipazione agli incontri di studio organizzati in sede centrale si sta trasformando in un servizio permanente destinato a sorreggere in modo continuativo le esigenze professionali del magistrato sul luogo di lavoro;

che la crescente complessità dei compiti affidati ai referenti distrettuali quali descritti anche nella risoluzione sulla formazione decentrata del 21 giugno 2001 rende attuale la problematica relativa all'esonero parziale dal carico di lavoro giudiziario, tanto che nella circolare del 19 dicembre 2001 sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2002-2003, al punto 74 - rubricato referente informatico e referente per la formazione decentrata – è previsto che *“la proposta tabellare deve indicare il magistrato al quale sono state assegnate dal Consiglio le funzioni di referente informatico e di referente per la formazione, le funzioni giudiziarie che essi sono stati chiamati a svolgere nonché – ove sia stata disposta dal Consiglio Superiore della Magistratura – la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria. L'esonero deve tener conto dell'ampiezza del distretto e può consistere in una percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 50% del carico di lavoro, oppure nell'esenzione da specifica attività”*;

che appare opportuno specificare, peraltro, che l'esonero, compreso fra un minimo del 10% ed un massimo del 50%, dovrà essere disposto con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura su proposta della Commissione per il tirocinio e la formazione professionale a seguito di istanza del magistrato intestata al capo dell'ufficio e previo parere del Consiglio Giudiziario e che. si dovrà tenere conto dell'ampiezza del bacino di utenza e dei bisogni formativi rilevati, nonché delle specifiche situazioni di fatto coinvolgenti il distretto di riferimento, fra le quali particolare rilievo verrà attribuito all'estensione geografica, alla distanza tra gli uffici circondariali, alla eventuale carenza di risorse umane riscontrate, anche in relazione all'apporto effettivo fornito dall'ufficio del referente, nonché a tutti quegli elementi sintomatici di una particolare intensità o maggiore difficoltà e comunque gravanti sull'attività formativa decentrata;

che la delibera di attuazione dell'esonero parziale dovrà essere comunicata tra l'altro alla Settima Commissione per i conseguenti adempimenti in sede di applicazione delle tabelle dell'ufficio di appartenenza e ciò al fine di valutare il temperamento delle esigenze dell'attività formativa con quelle dell'ufficio nonché le modalità e la congruità dell'esenzione disposta dal singolo ufficio di appartenenza, così da consentire una corretta verifica dell'attuazione della delibera di esonero disposta per ogni singolo referente per la formazione decentrata, alla luce della complessiva organizzazione dell'Ufficio di cui si tratta;

rilevato, inoltre, che l'attività di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati, istituzionalmente demandata a livello centrale al Consiglio Superiore della Magistratura, si avvale dell'apporto dei componenti del Comitato Scientifico ai quali spetta di "elaborare e proporre alla Commissione la sistematica rilevazione delle esigenze di formazione professionale, il programma annuale dei corsi e delle altre iniziative di formazione, i temi, le modalità didattiche e organizzative, i docenti e i coordinatori esterni, i criteri per l'individuazione dei destinatari e ogni altro elemento necessario per la definizione di ciascuna iniziativa nonché di partecipare ai corsi con compiti di coordinamento e di integrazione delle attività didattiche che vi si svolgono e di riferirne i risultati alla Commissione (art. 29, terzo, sesto e settimo comma del Regolamento Interno)";

considerato il progressivo aumento dell'impegno per lo svolgimento dei complessi compiti affidati ai componenti del Comitato Scientifico in relazione sia alla crescita quantitativa dell'offerta (73 incontri di studio a livello centrale nel 2000, 70 nel 2001, 78 nel 2002 oltre alle iniziative progettate e gestite in stretta collaborazione con le Autorità amministrative indipendenti, Consob, Banca d'Italia, Isvap, Autorità per le Comunicazioni, Agenzia Nazionale per il Volo), sia con riferimento all'emergere delle nuove esigenze qualitative di formazione;

ritenuto in particolare che ai Componenti del Comitato Scientifico sono richiesti un'attenzione ed un impegno crescenti ed assorbenti, non solo in relazione ai corsi di formazione organizzati in sede centrale, ma anche con riferimento ai compiti di coordinamento delle iniziative nell'ambito della formazione decentrata ed alle iniziative di formazione in ambito europeo, alle tematiche tecnico-giuridiche in senso stretto, all'autoformazione professionale, (sperimentata nel campo minorile e della sorveglianza e in fase di attuazione anche nel campo della dirigenza), all'approfondimento tematico delle tecniche di indagine, alla progettazione e all'attuazione degli incontri internazionali, sempre più numerosi (Falcone Europeo, Grotius civile e penale, Schuman) e complessi per gli argomenti trattati ed il coinvolgimento dei Paesi partners stranieri;

considerato inoltre che in relazione al progressivo sviluppo dell'attività della Rete di Formazione Europea, di cui è membro il Consiglio Superiore della Magistratura, i Componenti del Comitato Scientifico risultano gravati da un ulteriore impegno di supporto all'attività di progettazione delle iniziative di formazione facenti capo alla Rete medesima;

considerato che è necessario assicurare opportune misure di sostegno per far sì che i compiti del Comitato Scientifico possano essere adempiuti in modo quanto più efficace e tempestivo sia nella fase della elaborazione e deposito dei programmi, così da consentire il preventivo inoltro del materiale di studio a tutti i magistrati ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché all'Ufficio dei referenti per la formazione decentrata, così come previsto nella delibera consiliare del 14 giugno 2001, sia nella fase del coordinamento e della stesura della relazione finale, mediante il sistematico esame delle schede di valutazione nell'immediatezza dell'incontro medesimo, anche al fine di poter tener conto dei risultati in vista delle successive programmazioni;

rilevato che tra gli interventi da adottare vi è la previsione dell'esonero parziale dal lavoro giudiziario per tutta la durata dell'incarico che, in considerazione della consistenza e gravosità del carico di lavoro quale risulta anche dai prospetti allegati, può ritenersi congruo nella misura del 25% per ciascun componente del Comitato Scientifico;

che, conseguentemente, i Capi degli uffici dove prestano servizio i

suddetti magistrati, sono tenuti a dare comunicazione alla Settima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati in sede di adozione delle singole proposte tabellari, ciò al fine di valutare il contemperamento delle esigenze dell'attività formativa con quelle dell'ufficio nonché le modalità e la congruità dell'esenzione disposta dal singolo ufficio di appartenenza, così da consentire una corretta verifica dell'attuazione della delibera di esonero, alla luce della complessiva organizzazione dell'Ufficio di cui si tratta;

d e l i b e r a

di autorizzare l'esonero parziale dal lavoro giudiziario per i magistrati nominati referenti per la formazione decentrata e per i magistrati componenti del Comitato Scientifico, con le modalità di cui in premessa e di comunicare la presente delibera a tutti i Capi degli uffici interessati nonché alla Settima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura per i conseguenti adempimenti di competenza;

di delegare la IX^a Commissione, che ne riferirà al Consiglio, di procedere semestralmente o annualmente alla verifica dell'attività svolta, tenuto conto del conseguimento degli obiettivi fissati e della percentuale di esonero autorizzata".